

CONVENZIONE TRA L'ASST FATEBENEFRAPELLI SACCO E LA FONDAZIONE IRCCS CA'
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - N. 2060 del 06/06/2025 - Allegato Utente 1 (A01)
GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO PER LA PROCESSAZIONE E LA LETTURA
IN MICROSCOPIA DI PREPARATI ISTOLOGICI DI BIOPSIE RENALI

TRA

L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco, con sede legale in Via G.B. Grassi n. 74, Milano, codice fiscale e partita IVA 09319690963 (di seguito denominata anche ASST FBF Sacco), legalmente rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Maria Grazia Colombo, ivi elettivamente domiciliata

E

la **Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico**, con sede in Milano, Via Francesco Sforza n. 28, codice fiscale e partita IVA 04724150968, di seguito denominata Fondazione, nella persona del Direttore Generale dott. Matteo Stocco, domiciliato per la carica presso detta sede,

PREMESSO CHE

- la Fondazione ha chiesto di avvalersi della professionalità e competenza dell'ASST FBF Sacco, SC Anatomia Patologica Sacco e Buzzi, per la processazione e la lettura in microscopia elettronica dei preparati istologici di biopsie renali in favore dei propri pazienti afferenti alla SC Nefrologia, Dialisi e Trapianti di Rene ed alla SC Nefrologia e Dialisi Pediatrica-Trapianti di Rene;
- l'ASST FBF Sacco possiede le competenze e le professionalità necessarie a poter soddisfare tale esigenza ed è disponibile a garantire, contro corrispettivo, le prestazioni richieste come compito di istituto, in attuazione della presente convenzione per le finalità di interesse del servizio pubblico;
- l'art. 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 autorizza le pubbliche amministrazioni a *"concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in*

collaborazione di attività di interesse comune”;

- l'art. 43, comma 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;

- la L.R. 27 dicembre 2006, n. 30 e s.m.i., all'art. 1, commi 2 e 3, prevede la possibilità di stipulare convenzioni tra gli Enti appartenenti al Sistema Regionale, tra i quali sono ricompresi anche gli Enti del SSR, per regolare i rapporti reciproci con riguardo alla disciplina dei servizi relativi al personale appartenente ai soggetti del Sistema, nonché alla produzione di beni e servizi strumentali alle attività degli stessi;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto

L'ASST FBF Sacco mette a disposizione della Fondazione il personale e le strutture della SC Anatomia Patologica Sacco e Buzzi, per la processazione e la lettura in microscopia elettronica dei preparati istologici di biopsie renali in favore dei pazienti afferenti alla SC Nefrologia, Dialisi e Trapianti di Rene ed alla SC Nefrologia e Dialisi Pediatrica-Trapianti di Rene della stessa, sulla base dei protocolli tecnico-scientifici attualmente seguiti dalla stessa.

Detto personale avente rapporto di lavoro con l'ASST FBF Sacco, effettuerà le prestazioni come compito di istituto, in attuazione della presente convenzione, per le finalità di interesse del servizio pubblico, fatte comunque salve le necessità di servizio che gli stessi sono tenuti a prestare presso l'Azienda.

E' prevista l'esecuzione di circa n. 40 prestazioni annue.

Art. 3 - Modalità operative

L'accesso alle prestazioni verrà concordato dai Direttori delle SS.CC. interessate della Fondazione direttamente con il Direttore della SC Anatomia Patologica Sacco e Buzzi, o con persona da quest'ultimo delegata.

L'invio dei campioni, che avverrà a cura e carico della Fondazione, dovrà essere accompagnato da apposita richiesta scritta.

La consegna dei campioni da analizzare ed il ritiro del relativo materiale documentale associato avverrà, di norma, nei giorni feriali.

L'emissione del referto avverrà entro 4 (quattro) settimane lavorative.

Art. 4 - Remunerazioni delle prestazioni

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione verranno applicate le seguenti tariffe:

- solo inclusione in resina: € 25,00;
- inclusione + sezioni semifini: € 55,00;
- esame completo ultrastrutturale, con produzione di referto diagnostico e documentazione fotografica digitale: € 150,00.

L'ASST FBF Sacco emetterà fattura elettronica, di norma su base mensile, sulla base dei campioni effettivamente pervenuti e analizzati.

Art. 5 - Rendicontazione e fatturazione

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'espletamento delle prestazioni oggetto della presente convenzione, intercorrono esclusivamente fra le amministrazioni dell'ASST FBF Sacco e della Fondazione.

La Fondazione, appartenendo al Sistema Sociosanitario Lombardo dichiara di adeguarsi alle Linee guida regionali per l'emissione e la trasmissione degli ordini elettronici, pertanto, trasmetterà all'ASST FBF Sacco, tramite il Nodo Smistamento degli Ordini NSO, gli ordini di

acquisto in formato elettronico. L'ordine, dovrà essere esclusivamente un ordine di convalida, successivo all'emissione della fattura.

La Fondazione provvederà ad effettuare i pagamenti entro 60 giorni dal ricevimento della stessa.

Art. 6 - Decorrenza e durata

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e sino al 31 dicembre 2027, con possibilità di rinnovo su richiesta scritta da trasmettere almeno 90 giorni prima della scadenza. Non ricevendo alcuna richiesta entro tale data, l'ASST FBF Sacco potrà non garantire il rinnovo della convenzione stessa.

Le Parti convengono che, nelle more del perfezionamento degli atti amministrativi, i pregressi rapporti verranno regolati ai sensi del presente accordo e ciò a decorrere dall'1 gennaio 2025.

Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dall'accordo in qualunque momento, con preavviso di 30 giorni, da comunicarsi tramite posta elettronica certificata.

Qualora tuttavia, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione delle specifiche condizioni operative ed economiche a base della presente convenzione o all'integrazione della stessa con nuove prestazioni, si procederà alla stipula di nuova convenzione.

Il presente accordo si intenderà comunque immediatamente ed automaticamente risolto qualora sopravvengano disposizioni di legge statali o regionali ovvero disposizioni regolamentari con esso incompatibili.

Art. 7 - Assicurazione

Ai sensi della legge 8 marzo 2017 n. 24 (Legge Gelli), la Fondazione e l'ASST FBF Sacco si impegnano a garantire, a proprie cura e spese, adeguata copertura assicurativa o misure analoghe alla copertura assicurativa per lo svolgimento delle attività oggetto della presente

convenzione. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia alla normativa vigente di settore.

Si precisa, inoltre, che durante lo svolgimento delle attività da parte del personale incaricato dalla Fondazione è garantita la copertura INAIL per infortuni sul lavoro.

Art. 8 - Rispetto della normativa in tema di protezione dei dati personali

Nel caso in cui l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione comportino il trattamento di dati personali le Parti convengono che i dati personali verranno trattati secondo le norme del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»).

I dati saranno:

- a) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non siano incompatibili con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'art. 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);
- b) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- c) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
- d) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati impersonali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati

esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'art. 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);

e) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentale («integrità e riservatezza»).

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra Parte, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/ collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati dall'altra Parte in qualità di Titolari autonomi del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR.

Ai sensi del Regolamento 679/2016/UE la Fondazione, in qualità del titolare del trattamento, attribuisce il ruolo di responsabile ex art. 28 del Regolamento 679/2016/UE all'ASST FBF Sacco, per il trattamento dei dati personali degli utenti che si sviluppa a seguito dello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.

Art. 9 - Piano Integrato delle Attività dell'Organizzazione (PIAO)

Le Parti con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegnano al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione della corruzione e dei rispettivi codici etici e di comportamento contenuti nel PIAO. In particolare le Parti dichiarano di aver adottato il PIAO con le modalità previste dalla normativa (visibile e consultabile sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni della presente convenzione, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

Art. 10 - Segnalazione di condotte illecite – Whistleblowing

Con riferimento all'istituto del whistleblowing, le Parti hanno adottato il Regolamento aziendale per la gestione delle segnalazioni di tutela degli illeciti e tutela del segnalante, in conformità al D.Lgs. n. 24/2023 ed alle Linee guida ANAC contenute nella Delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

I Regolamenti e la documentazione, comprensiva di informativa, sono reperibili sui rispettivi siti web istituzionali nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".

Le segnalazioni di illeciti possono essere inoltrate ai RPCT mediante diversi canali interni che garantiscono la riservatezza del segnalante, ed anche con modalità informatizzata attraverso la piattaforma di WhistleblowingPA, il cui link di accesso è pubblicato nelle sezioni di "Amministrazione Trasparente".

Art. 11 - Oneri fiscali

La presente convenzione:

- è esente da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1 n. 19 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DPR 26 aprile 1986 n. 131, con onere a carico della parte interessata;
- è soggetta ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, all. A, Tariffa, parte I del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m.i., con onere a carico della Fondazione, che vi corrisponde in modo virtuale (Autorizzazione n. 59666/2005 del 7 ottobre 2005).

Art. 12 - Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nella presente convenzione si farà riferimento alle norme del codice civile e della legislazione vigente in materia.

Art. 13 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'applicazione della presente

convenzione, le Parti si impegnano a cercare la risoluzione in via amichevole.

Fallito il tentativo di risoluzione in via amichevole, la controversia sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria eleggendo, al tal fine, la competenza esclusiva del Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto.

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco

Per il Direttore Generale

Il Responsabile SS Libera Professione, Marketing e Convenzioni

(giusta delega conferita con deliberazione n. 1 del 1° gennaio 2024)

Dott.ssa Concetta Oliviero

Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico

Il Direttore Generale

Dott. Matteo Stocco

Firme autografe sostituite con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93, art. 3, c. 2.

La presente convenzione è stata sottoscritta con firme digitali ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, L. 241/90 e s.m. e i..